



# COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 56 del 23/12/2025

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventitre** del mese di **Dicembre** alle ore **19:13**, nell'Aula Consigliare sita all'interno della Filanda Romanin Jacur - sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima Convocazione.

-----  
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

BETTETO LUCIANO	P	VECCHIATO STEFANO	P
BOTTACIN CLAUDIO	P	BORTOLETTO VALENTINA	A
TOMASELLA MAURO	P	GOBBATO CLAUDIA	P
MUFFATO MICHELA	P	VECCHIATO MARIA-GRAZIA	P
CARNIELLO LUCA	P	FABRIS VANNI	P
VIAN ALESSIO	P	LANZA ELEONORA	P
MUFFATTO SERENA	P	DE ZUANI ROMANO	P
BALLARIN ROBERTA	P	MANENTE LINO	P
PERINI FULVIO	A		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2

Assume la presidenza il Signor **Alessio Vian** in qualità di **Il Presidente del Consiglio**, assistito da **IL SEGRETARIO GENERALE Ennio Callegari**.

Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori :

BOTTACIN CLAUDIO, MUFFATTO SERENA, LANZA ELEONORA

[ X ] Immediatamente Eseguita

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Alberto Munarin e Chiara D'Angelo

## IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegati alla proposta di deliberazione.

### RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

### RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" che detta i nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali, modificando il Tuel (D. Lgs. 267/2000);

- i D.M. Economia e Finanze 25 luglio 2023, 10 ottobre 2024, 13 febbraio 2025 e 6 agosto 2025 relativi a: "Aggiornamento degli allegati al D. Lgs. 118/2011" che hanno innovato l'iter di predisposizione del bilancio di previsione degli enti locali;

PREMESSO che l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n.14, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); mentre l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*";

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTO, in particolare, il comma 776 della norma sopra richiamata, in base al quale "*per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296*" e le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992 direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

### DATO ATTO che

- il comma 756 della legge n. 160/2019 stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- il comma 757 della legge n. 160/2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il Dipartimento delle finanze ha precisato che solo in seguito all'adozione del decreto vige l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU;
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, *decorre dall'anno d'imposta 2025*".
- con Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 introduce ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie in materia d'imposta municipale propria (IMU) già individuate dal decreto 7 luglio 2023 e 6 settembre 2024;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, della Legge 27/12/2019, n. 160, relativi alle aliquote e detrazioni del tributo:

- il **comma 748**, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il **comma 749**, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il comma stabilisce inoltre che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- il **comma 750**, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il **comma 751**, stabilisce che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il **comma 752**, che consente ai Comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il **comma 753**, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il **comma 754**, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

PRECISATO che, ai sensi del comma 741, art. 1, della Legge n. 160/2019, sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO l'art. 6, lettera f) del Regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell'art.1 della legge 160/2019:

- comma 747 lettera a), i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, è riconosciuta una riduzione della base imponibile del 50%;
- comma 747 lettera b), ai fabbricati dichiarati inagibili è riconosciuta una riduzione della base imponibile del 50% L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato;
- comma 747 lettera c) è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori. Il beneficio di cui sopra si applica purchè il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre

all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- comma 758 lettera a) sono esenti dall'imposta i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- comma 760, per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

DATO ATTO che:

- 1) in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 12/09/2022, depositata il 13/10/2022, che ha dichiarato illegittima una parte delle disposizioni riguardanti i requisiti necessari ai fini dell'esenzione IMU a favore dell'abitazione principale, a decorrere dal 20/10/2022 ai fini dell'esenzione prevista per l'abitazione principale, rileva che la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica riguardino unicamente il soggetto passivo IMU e non più quella del suo nucleo familiare;
- 2) la legge finanziaria n. 178/2020 ha previsto, dal 2021, la riduzione del 50% dell'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- 3) l'art.1, comma 759 della legge 160/2019, lettera g-bis, introdotto dalla legge di bilancio 2023 e in vigore dal 01/01/2023, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria per i proprietari di immobili non utilizzabili né disponibili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata regolare denuncia;

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2025 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2026, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee programmatiche previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), secondo cui come riportato nel prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende incrementare, per l'anno 2026, rispetto all'anno 2025, il prelievo tributario di IMU;

ESAMINATO il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2026 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

RITENUTO al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "*prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 777 della legge 160/2019, resta ferma la potestà di regolamentazione dell'Imposta Municipale Propria cui all'art. 52 del D. Lgs 446/1997;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per il Comune di Salzano, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12.05.2020 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15/03/2022;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2023 si è provveduto alla designazione del Funzionario Responsabile per le connesse attività organizzative e gestionali della nuova imposta IMU di cui alla Legge 160/2019 e che, con Decreto sindacale n. 17 del 01/10/2025, è stato nominato sostituto ad interim del Funzionario E.Q. della Struttura Economico-Finanziaria, la dott.ssa Busolin Alessandra dal 01/10/2025 al 31/12/2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 21/11/2025 di indirizzo al Consiglio per l'adozione delle aliquote IMU 2026;

Dato atto che l'argomento è esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 16.12.2025;

Con voto unanime, palese e favorevole

#### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
3. Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.
4. Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia

pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

VISTA la proposta di deliberazione su riportata relativa all'argomento in oggetto sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

L'**Ass. Vecchiato S.** relaziona sul punto. Fa presente come la scelta sia stata dettata dalla necessità di mantenere gli equilibri di bilancio; che le spese sono aumentate in modo considerevole mentre non lo è stato per le entrate. Fa presente come siano spese obbligatorie e che scelte alternative non sono fattibili, salvo tagliare sui servizi.

Il **Cons. De Zuani** dà il benvenuto al nuovo Consigliere comunale. Manifesta perplessità per quanto sentito dall'Assessore. Ritiene che questa sia una scelta politica e non una cosa in qualche modo calata dall'alto, tecnica, difficile sostenere anche sulla scorta di quanto sentito dal medesimo Assessore di taglio ai servizi, che non trova corretto quanto fatto e per le motivazioni sentite. Sottolinea come sia una scelta politica, sbagliata o giusta, ma è una scelta politica. Ritiene che fosse possibile approvare un bilancio in disavanzo nel momento in cui si va a specificare bene il disavanzo nella sua composizione, facendo presente come sia possibile avere scelte diverse rispetto a quanto proposto e chiede che vi sia un'assunzione di responsabilità verso i cittadini per questa scelta. Fa presente come si aspettasse dall'Assessore qualche dato in più dato che non tutti hanno partecipato ai lavori di Commissione. Indica la cifra per tale aumento e rileva come siano stati chiesti dei dettagli riguardo a questo aumento, per tipologia di proprietà, numero di contribuenti per ciascuna aliquota; che la maggior parte di tale aumento provenga dai fabbricati di categoria D, che sono fabbriche, altra parte dai terreni agricoli. Rileva come siano limitati i contribuenti per il primo caso mentre per i terreni agricoli sono maggiori. Individua altre categorie le case occupate ed i magazzini, gli uffici i negozi. Ritiene che questa sia una scelta politica ben chiara e rinnova l'invito a prendersi la responsabilità di questa scelta, anche se per questa Amministrazione non sia facile aumentare le tasse. Dichiaro di prenderne atto ma ritiene che vi fossero alternative più difficoltose da studiare e da capire. Dichiaro voto contrario.

Il **Cons. Vecchiato M.G.** ritiene che non vi sia dubbio che sia una scelta chiara dell'Amministrazione; che sia la scelta più comoda e più facile rispetto ad altre scelte. Fa presente come laddove possibile sia stata portata al massimo e che la manovra sia significativa. Ricorda quanto successo a Noale, quanto proposto per la situazione dei commercianti nei precedenti Consigli comunali e della risposta data dall'Amministrazione dove non si è visto alcun progetto che sia stato portato avanti per sostenere l'apertura di nuovi negozi. Ricorda quanto riportato da alcuni periodici del passato riguardo alla posizione dell'Amministrazione riguardo all'abbassamento delle tasse mentre oggi sottolinea il suo aumento.

L'**Ass. Vecchiato S.** fa presente, riguardo a quanto detto dalla Consigliera Vecchiato M.G., come rispetti qualsiasi punto di vista e qualsiasi espressione riguardo alle scelte che questa Amministrazione si sia trovata a fare come motivato precedentemente. Riguardo ai quotidiani di qualche anno fa, ritiene che le affermazioni contenute riguardo a quel momento e che le esigenze siano mutate nel corso del tempo, come per le spese da sostenere che sono diventate diverse. Manifesta perplessità per quanto sentito in termini di bilancio; rileva come l'aumento di aliquote possa andare a gravare su alcune categorie e ritiene che si cerchi di fare il meglio possibile per tale Ente il quale ha diverse sfaccettature da tenere in considerazione. Riguardo a quanto detto dal

Consigliere De Zuani, manifesta perplessità e fa presente di voler vedere quali scelte potrà fare qualora diventi un Amministratore e su una richiesta di bilancio in disavanzo da parte delle minoranze. Riguardo al numero di contribuenti sentiti chiede chi lo ha stabilito. Ricorda come sia la norma che stabilisce il funzionamento delle aliquote non comprendendo la correlazione tra le aliquote ed il numero dei contribuenti. Ritiene che le obiezioni espresse siano fuori luogo.

Il Presidente del Consiglio mette in votazione per alzata di mano la suestesa proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: n. 15

Voti in aula: Favorevoli n. 10

Astenuti: nessuno

Contrari: n. 5 (Vecchiato M.G., Manente, De Zuani, Lanza, Fabris)

### **DELIBERA**

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto.
- 2) DI APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
- 3) DI DARE ATTO che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.
- 4) DI PROVVEDERE ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- 5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del d.lgs. 267/2000 con successiva e separata votazione per alzata di mano. Si ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: n. 15

Voti in aula: Favorevoli n. 10

Astenuti: nessuno

Contrari: n. 5 (Vecchiato M.G., Manente, De Zuani, Lanza, Fabris)

\*\*\*\*\*

IL PRESIDENTE  
Alessio Vian

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ennio Callegari

*Documento sottoscritto con firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale*